

VERBALE - ASSEMBLEA ORDINARIA
Gruppo Corale LA BAITA - ODV (CAI Cuneo)

Giovedì 11 Luglio 2019

Giovedì 11 luglio 2019 alle ore 21,00 , in seconda convocazione, si è svolta l'assemblea ordinaria dei coristi del Gruppo Corale LA BAITA ODV (CAI Cuneo).

- Si dà atto che sono state inviate 31 regolari convocazioni, avendo diritto al voto 31 soci effettivi.
 - Sono presenti 26 aventi diritto alla votazione , cui vanno sommate 4 deleghe.
 - All'ordine del giorno l'approvazione degli adeguamenti allo Statuto secondo quanto richiesto dalle disposizioni emanate con D. Lgs. 117/2017 e successiva circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali n.20 del 27 Dicembre 2018 (Riforma del Terzo Settore).
 - Il Presidente Biadene saluta tutti i presenti. Viene quindi data ampia lettura e relativa spiegazione dell'intero Statuto adeguato secondo le indicazioni ricevute.
 - Si procede quindi alla votazione per l'approvazione degli adeguamenti statutari con il seguente esito: contrari: 0, astenuti 0 , favorevoli 30.
- Il nuovo Statuto contenente tutti gli adeguamenti richiesti viene quindi approvato all'unanimità.

L'assemblea termina alle 22,15.

Il Segretario
Piero SILVESTRO


Il Presidente
Alessandro BIADENE


AGENZIA ENTRATE Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il 20 GEN. 2020 al n. 839 Serie 3°
Esatto Euro ESENTE

L'ADDETTO
FIORITO





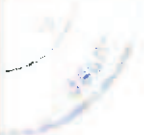

STATUTO

GRUPPO CORALE

“LA BAITA”

CUNEO

ODV



Gruppo Corale "LA BAITA"

ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1- E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"Gruppo Corale LA BAITA - ODV"**, siglabile **"LA BAITA CUNEO - ODV"**.
- 2- La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata all'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- 3- L'Associazione ha sede legale nel Comune di CUNEO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4- La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.
- 5- Il Gruppo Corale LA BAITA, costituito nel 1950, continuerà a far parte della Sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano.

Articolo 2

Scopi e finalità

L'Associazione , è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- contribuire alla ricerca, al recupero , alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del canto popolare e di montagna nelle diverse espressioni dialettali e linguistiche delle vallate e delle pianure cuneesi.

Articolo 3

Attività

1- per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. , di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale finalizzate alla ricerca, al recupero, alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del canto popolare e di montagna nelle diverse espressioni dialettali e linguistiche delle vallate e delle pianure cuneesi.

- organizzazione ed esecuzione di concerti corali anche di beneficenza;

- organizzare e partecipare a scambi culturali con altri Cori di altre regioni;

- organizzare spettacoli assieme ad altre entità culturali (orchestre) allo scopo di rendere il canto popolare o di montagna pubblicamente più accattivante;

- partecipare a rassegne musicali regionali, nazionali ed estere.

2- Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

- a) la ricerca, il recupero, la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del canto popolare e di montagna nelle diverse espressioni dialettali e linguistiche delle vallate e delle pianure cuneesi.

- b) l'organizzazione e gestione dei coristi;

- c) la ricerca ed il reperimento di nuovi coristi e la loro fidelizzazione per poter garantire la continuità dell'attività iniziata nel 1950 ed il mantenimento di un così importante patrimonio artistico.

3- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5- Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6- L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

7- L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

1- Premesso che l'Associazione non dispone di beni immobili di proprietà, il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2- L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Contributi volontari degli aderenti
- d. Donazioni e lasciti di privati, anche testamentari;
- e. Rendite patrimoniali;
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

3- L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il Rendiconto Economico consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4- E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5- E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Soci

1 - Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a 7 persone) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2 - L'adesione all'ODV é a tempo indeterminato , fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Art. 6

Articolo 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1- L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2- Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3- Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4- Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile

5- La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV.

6- L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica

7- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.
- d) Il Tesoriere
- e) Il Segretario

Art. 9 Assemblea dei Soci

1- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2- Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati che come tali sono quindi iscritti da almeno 15 gg. nel libro dei soci, che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 associato delegante .

4- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/ telematica, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9- Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1- L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio o Rendiconto Economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto Economico, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4- L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio o \ Rendiconto Economico e la relazione di attività;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i) delibera sull'esclusione dei soci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.

m) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto.

5- Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione..

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 13 (*purché in numero dispari*) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2- L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

4- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di

manca od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico e la relazione di attività, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

c) delibera sulle domande di nuove adesioni;

d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

f) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Maestro, Direttore del Coro, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di Tecnico musicale, senza diritto di voto.

Art. 13 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio:

- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'ODV;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Qualora l'impedimento abbia carattere definitivo, verrà nominato un nuovo Presidente che resterà in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea per eccezionali (o particolari) meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del terzo settore

Articolo 16 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Cuneo, 11 Luglio 2019

IL SEGRETARIO

Silvestro Piro

IL PRESIDENTE

Alberto Bonfante

AGENZIA ENTR

Associazione Provinciale di Cuneo
regionale di Cuneo

Registrato il 20 GEN. 2020 a n. 239 3°

Esatte Euro ESENTA

L'ADDETTO
FIORITO *Monforte*

